

TRIBUNALE DI VERONA

I sottoscritti **Molnar Jozef** (CF: MLNJZF65B08Z118O), nato in Serbia il 08.02.1965 e residente a [REDACTED] e **Molnar Ana** (CF: MLNNA67B68Z158D), nata in Serbia il 28.02.1967 e residente [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Camilla Cusumano del Foro di Verona (CF: CSMCLL87P69G224G) con studio in Verona, Via Tezone, 4 e dall'Avv. Vincenzo Cusumano del Foro di Padova (CF: CSMVCN85P17H703A) con studio in Padova, Galleria Trieste n. 6, giusta procura separata all'interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Camilla Cusumano

premessi che

- i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica non imprenditore;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, hanno predisposto la presente proposta di liquidazione del patrimonio finalizzato alla composizione della crisi da sovraindebitamento
- la presente proposta costituisce lo sforzo massimo che i debitori possono sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali oltre che patrimoniali e tenuto conto delle condizioni familiari.;

ESPONGONO

I coniugi Molnar vivono da moltissimi anni in Italia e precisamente a [REDACTED]. Il Sig. Molnar veniva in Italia con la sua famiglia di origine e nel 2001 la famiglia Molnar acquistava l'immobile dove oggi gli istanti risiedono. In suddetta abitazione vivevano il padre del Sig. Jozef, il Sig. Jozef e la moglie Ana, il fratello del Sig. Jozef con la moglie. Per l'acquisto di suddetto immobile, i coniugi Molnar, il fratello e la cognata stipulavano un mutuo

con Cassa di risparmio Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca S.p.A. (**doc. 1 Mutuo e atto di compravendita**)

1. Cause del sovraindebitamento

I problemi economici nascono con il decesso del padre del signor Jozef Molnar - [REDACTED] che venne a mancare per un incidente sul lavoro in data 17.06.2001.

Dopo tale evento, il fratello del Sig. Jozef Molnar, che aveva anch'esso sottoscritto il mutuo, decise di tornare in Serbia nel 2003 e pertanto gli istanti Ana e Jozef si sono trovati da soli a sopportare il mutuo per la casa nonché la spesa più gravosa riguardante il mantenimento della stessa.

Con la crisi del 2008 i guadagni provenienti dal loro lavoro (come meglio specificato *infra*) diminuirono drasticamente rendendo sempre più gravoso per gli istanti poter adempiere alle obbligazioni assunte. Nel 2008 i coniugi Molnar rinegoziavano il mutuo passando da Cassa di risparmio Verona Vicenza Belluno Ancona Banca S.p.A. a Banco Bpm (**doc. 2 contratto Banco Bpm**). Con grande fatica, gli istanti riuscirono a far fronte alle diverse spese fino al 2015, quando il fratello del Sig. Jozef Molnar chiese la restituzione delle somme che aveva versato per l'acquisto dell'immobile - i pagamenti effettuati per adempiere alle obbligazioni nascenti dal suddetto mutuo - e chiese di essere liberato dal debito. Per tale ragione nel 2015 i coniugi Molnar stipulavano un nuovo contratto di mutuo con Banca Popolare di Vicenza per estinguere il precedente mutuo ed acquistare la quota del fratello e della cognata (**doc. 3 contratto di mutuo Bpvi, doc. 4 atto di compravendita**). In seguito della messa in liquidazione della Bpvi e del contratto di cessione da Bpvi in lca a Banca Intesa, il suddetto mutuo passava a Banca Intesa San Paolo S.p.A.

Successivamente la Sig.ra Ana Molnar chiese un finanziamento ad Agos con garante il marito (**doc. 5 contratto Agos**).

Nel 2018 gli istanti chiesero di essere ammessi al piano del consumatore, ma - dopo due anni dall'apertura della procedura - il gestore allora nominato comunicò che il piano non sarebbe passato ed il tempo trascorso aggravò la posizione debitoria, soprattutto nei confronti della ex Equitalia.

2. Sostentamento

L'attività lavorativa degli istanti consiste nel disbrigo di pratiche amministrative e di consulenza per ditte terze, in ordine alla posizione lavorativa dei dipendenti, di dette società, di cittadinanza non italiana e, per tale attività, percepiscono un reddito mensile complessivo che in media si attestava sull'ordine di euro 2.800,00 circa, fino al periodo pre-covid.

Attualmente, percepiscono un reddito mensile complessivo per l'attività sopra esposta pari a euro 2.000,00 (**doc. 6 dichiarazione dei redditi**).

Dall'esame del cassetto fiscale, è stato ricavato che vi sono delle ditte nelle quali il signor Jozef Molnar risulta essere socio nonché amministratore, ma tali ditte possono dichiararsi inattive e non hanno prodotto utili in capo ai soci indebitati.

Tanto premesso, il sig. Jozef Molnar e la Sig.ra Ana Molnar rappresentano all'On. Giudice adito quanto segue:

A. SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE

Il nucleo familiare dei Sig.ri Molnar si compone di tre persone

- Sig. Josef Molnar, nato in Serbia il 08/02/1965
- Sig.ra Ana Molnar, nata in Serbia il 28/02/1967
- [REDACTED], nato a [REDACTED] (VR) il [REDACTED]

Si specifica che gli istanti, oltre a [REDACTED] che non lavora e non ha reddito, hanno altri due figli che comunque non concorrono al reddito della famiglia, in quanto [REDACTED] e [REDACTED] non vivono più con i genitori.

I ricorrenti hanno un reddito mensile complessivo pari ad euro 2.000,00.

I signori Jozef Molnar e Ana Molnar hanno come unico bene intestato l'immobile dove gli stessi hanno la residenza. Tale immobile ha un valore pari a euro 270.000,00 come da relazione redatta dall'agenzia immobiliare nel 2017, quindi tale valore deve essere rivisto al ribasso. **(doc. 7 valutazione immobile)**

Il Sig. Jozef Molnar ha acquistato un'auto in data 18.3.2022, una Zafira targata [REDACTED] immatricolata nel 2005 **(doc. 8 libretto Zafira)**

I coniugi Molnar hanno un conto con Banco Bpm, ed uno con banca Intesa Sanpaolo Spa **(doc. 9 estratto conto)**.

Per quanto concerne la situazione debitoria, banca Intesa ha messo la posizione dei coniugi Molnar in sofferenza per l'importo di euro 265.291,89 stante il mancato pagamento del mutuo; così come AGOS per importo pari a euro 24.491,93. Inoltre l'esposizione debitoria con Agenzia Riscossioni per il Sig. Jozef Molnar ammonta ad euro 200.029,18 mentre per la Sig.ra Ana Molnar ammonta ad euro 45.603,27 **(doc. 10 estratti di ruolo Agenzia Riscossioni)**.

Il perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid 19, fa sì che la situazione economica dei signori Ana Molnar e Jozef Molnar possa solo peggiorare, in quanto gli istanti, seppur con due partite Iva diverse, di fatto hanno delle entrate in comune che vengano destinate al proprio fabbisogno ed

anche le dichiarazioni dei redditi che si allegano danno riscontro a quanto appena detto in ordine alle possibilità economiche degli istanti di poter provvedere al pagamento dei debiti.

Altri debiti sono:

- debito con Sorit pari a euro 875,53 (**doc. 11 estratti di ruolo Sorit**);
- debito con Acque Veronesi pari a euro 2.569,55;
- debito con illumia 2.202,81;
- debito con Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg (Austria) Euro 28.630,00 (**doc. 12 notifiche riconoscimento sanzioni amministrative pecuniarie**)

Non vi sono procedure esecutive nei confronti dei signori Jozef Molnar e Ana Molnar.

Pertanto, è evidente che vi è l'incapacità degli istanti di far fronte ai propri debiti nei confronti della Banca con la quale hanno rinegoziato il mutuo, con Agos nonché con l'Agenzia delle Riscossioni.

Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia sono indicate nella tabella C e sono pari a circa Euro 1.858,00 .

B. ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

Creditore	Tipologia di debito	Residuo da saldare
Banca Intesa	Mutuo fondiario	Euro 269.034,84
AGOS	Finanziamento	Euro 24.491,93
Agenzia Riscossioni	Debiti vari	Euro 245.632,45
Sorit	Consorzio di bonifica veronese e contravvenzioni stradali e tari	Euro 5866,83
Acque veronesi	Bollette	Euro 2.658,41
Illumia	Bollette	Euro 2.202,81
Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg (Austria)	Sanzioni amministrative	Euro 28.630,00
Ica	Ingiunzione pagamento	Euro 806,00
Vodafone	Fatture	Euro 1765,00
Esacom	Tassa rifiuti	46,58
Totale		Euro 581.134,85

C. SPESE PER IL SOSTENTAMENTO

COSTI	SPESA ANNUA	SPESA MENSILE
LUCE	EURO 1325	EURO 110
ACQUA	EURO 380	EURO 31,6
PELLET RISCALDAMENTO	EURO 2340	EURO 195
INTERNET TELEFONO	EURO 600	EURO 50
RIFIUTI	EURO 319	EURO 26,58
IMU	EURO 232	EURO 19
ASSICURAZIONE VITA	EURO 1680	EURO 140
MACCHINA	EURO 690 PER L'ASSICURAZIONE ED EURO 250 PER IL BOLLO + BENZINA 240x12 MANUTENZIONE 800	EURO 736,00
ABBIGLIAMENTO	EURO 1200	EURO 100,00
VITTO	EURO 7200	EURO 600,00
VARIE EVENTUALI	EURO 1200	EURO 100,00
SPESE MEDICHE	EURO 1200	EURO 100,00
TOTALE	EURO 22.296,00	EURO 1858,00

Come spese impreviste si può fare una media di Euro 100,00 al mese (inserita tale spese nella voce “varie eventuali”)

La spesa mensile è calcolata come media calcolata sul periodo di un anno

D. SPESE DI PROCEDURA

Le spese della procedura sono in prededuzione e riguardano il compenso dell'OCC ed il compenso dei legali che hanno presentato la domanda.

Le spese dell'OCC sono pari ad Euro 21.733,41.

Le spese legali degli scriventi sono pari ad Euro 3000,00 oltre accessori (spese al 15%, CPA 4%, iva/marca).

Tutto quanto innanzi

PREMESSO E RAPPRESENTATO

I Sig.ri Josef Molnar e Ana Molnar chiedendo di essere ammessi alla procedura da sovraindebitamento di tipo liquidatorio mettendo a disposizione dei creditori l'unico bene di cui

possiedono la proprietà.

Lo scopo di suddetta richiesta è vendere l'immobile a prezzo di mercato e non al prezzo notevolmente ridotto di asta per potere soddisfare i creditori.

Alla luce di quanto esposto, i Sig.ri Molnar, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

All'Ill.mo OCC

1) l'attestazione della fattibilità della presente proposta liquidatoria

CHIEDONO

All'Ill.mo Giudice, previa attestazione della fattibilità della proposta liquidatoria

- 1) di dichiarare ex art. 14 quinquies l 3/2012 l'apertura della procedura di liquidazione;
- 2) Nominare come liquidatore il gestore Avv. Gianluca D'Amato
- 3) disporre che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) disporre un ordine di trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- 5) escludere dalla liquidazione l'autovettura del Sig. Molnar;
- 6) disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno

Si chiede inoltre che il Giudice disponga che i creditori procedano entro un mese dal pagamento della prima rata, alla cancellazione del nominativo dei Sig.ri Molnar da qualsiasi Centrale Rischi o banca dati o circuito similare in cui gli stessi sia stati iscritti per il debito in oggetto al fine di permettere al ricorrente di realizzare il principio del c.d. fresh start alla base della normativa sul sovraindebitamento.

Qualora non accolta, la presente proposta dovrà ritenersi decaduta e priva di qualsivoglia efficacia ad ogni effetto di legge.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione che si rendessero necessari.

Allegati:

1. Contratto di mutuo con Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno Ancona Banca Spa e atto di compravendita immobile Molnar
 2. Contratto di mutuo con Banco Bpm
 3. Contratto di mutuo con Bpvi
 4. Atto di compravendita quote immobile
 5. Contratto di finanziamento con Agos
 6. Dichiarazione dei redditi
 7. Valutazione dell'immobile dei coniugi Molnar
 8. Libretto Zafira
 9. Ultimo estratto conto
 10. Estratti di ruolo Agenzia Riscossioni
 11. Estratti di ruolo Sorit
 12. Notifiche riconoscimento sanzioni amministrative pecuniarie
 13. Bollette e assicurazioni
 14. Stato di famiglia
 15. Relazione del gestore
- Procure e doc identità istanti

Con osservanza, 11.05.2022

Avv. Camilla Cusumano

Avv. Vincenzo Cusumano

Liquidazione dei patrimoni di Molnar Jozef e Molnar Ana



**Tribunale di Verona
Sezione II civile**

Il Giudice,

- a) vista la domanda di liquidazione dei rispettivi patrimoni ex artt. 14 ter e ss., nonché 7bis L. n. 3/2012 depositata in data 18.5.22, come integrata in data 7.6.22 e 9.6.22, dai coniugi conviventi **Molnar Jozef e Molnar Ana** e la documentazione alla stessa allegata;
- b) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Gianluca D'Amato in data 18.5.22, come integrata in data 9.6.2022;
- c) ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che i ricorrenti sono entrambi residenti in [REDACTED];
- d) rilevato che entrambi i ricorrenti svolgono attività imprenditoriale in forma individuale nel settore della consulenza amministrativa e gestionale per conto terzi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi (a seguito dei chiarimenti chiesti dal Giudice con provvedimento del 26.5.22), possiedono entrambi i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, c. 2 legge fall (vedi integrazione del gestore in data 9.6.2022). Entrambi i ricorrenti, quindi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e sono quindi legittimati a richiedere l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012
- e) rilevato che entrambi i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi e comprovato documentalmente (vedi nota dei ricorrenti in data 7.6.22 e doc. 23 allegato), non sono mai stati in precedenza ammessi ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- f) rilevato che tutti i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che:
 - **Molnar Jozef** è percettore di un reddito netto che, negli ultimi anni, è variato da un massimo di euro 2.065,00 (anno 2018), ad un minimo di euro 1.205,00 (anno 2020). Lo stesso è inoltre comproprietario insieme alla moglie della casa di abitazione (gravata da mutuo già passato a sofferenza con residuo credito della banca di complessivi euro 269.034,84, importo corrispondente al valore di stima dell'immobile), nonché proprietario di una automobile del modesto valore di euro 1.700,00. Il tutto a fronte di debiti scaduti (personali, oltre la quota di debito ex mutuo in solido con la moglie) ed esigibili per complessivi euro 377.120,99;
 - **Molnar Ana** è percettrice di un reddito netto che, negli ultimi anni, è variato da un massimo di euro 816,75 (anno 2019), ad un minimo di euro 395,00 (anno 2021), nonché nullo nel 2020. La stessa è inoltre comproprietaria insieme al marito della casa di abitazione (gravata da mutuo già passato a sofferenza con residuo credito della banca di complessivi euro 269.034,84, importo corrispondente al valore di stima dell'immobile). Il tutto a fronte di debiti scaduti ed esigibili (personali, oltre

la quota di debito ex mutuo in solido con il marito) per complessivi euro 204.611,42;

E' pertanto evidente che entrambi i ricorrenti non sono in grado di far fronte ai suddetti debiti pregressi, versando – quindi – in condizione di sovraindebitamento. Sovraindebitamento che, peraltro, ha un'origine almeno in parte comune (essendo, appunto, in comune il debito principale *ex mutuo* di attuali euro 269.034,84 contratto per l'acquisto della casa familiare in comproprietà), il che (unitamente al fatto che i ricorrenti sono coniugi conviventi) ha giustificato la proposizione di un unico ricorso ai sensi dell'art. 7bis L. 3/12, disposizione da ritenersi applicabile analogicamente anche alla procedura di liquidazione del patrimonio;

- g) rilevato che alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi che – in modo distinto in relazione al singolo ricorrente sovraindebitato - contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- h) rilevato che la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti di esclusiva pertinenza e in comune ai ricorrenti) e patrimoniale (redditi di entrambi; proprietà comune dell'abitazione [redacted], autoveicolo intestato al marito) dei singoli ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- i) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dai debitori in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda.
- j) ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 7bis L. 3/12, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del Molnar Jozef e l'altra relativa al patrimonio della Molnar Ana. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 14 sexies e seguenti: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
- k) ritenuto che debba poi essere emesso, in generale, il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva, cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare i patrimoni oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverranno definitivi i futuri provvedimenti di chiusura delle procedure ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”* è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è

contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.17 est Macripò);

- l) rilevato che come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte e come verificato anche dal gestore della crisi, il ricorrente **Molnar Jozef** è percettore di redditi da impresa per circa euro 1.650,00 netti mensili (media degli ultimi tre anni), mentre la ricorrente **Molnar Ana** è percettrice di reddito mensile di euro 400,00 circa (media degli ultimi tre anni).

La disponibilità mensile netta di entrambi i ricorrenti è quindi pari ad euro 2.050,00 circa.

Il nucleo familiare è costituito dai ricorrenti e dal figlio convivente ██████████ maggiorenne ma disoccupato, quindi ancora completamente a carico dei genitori.

I ricorrenti hanno esposto spese per il mantenimento essenziale del suddetto nucleo familiare per euro 1.850,00 mensili circa. In realtà nella tabella di pagina 5 del ricorso la spesa per il mantenimento dell'autoveicolo è stata erroneamente calcolata (dividendo per 12 i costi esposti nella prima parte della tabella) in euro 736,00 mensili, mentre l'importo corretto è pari ad euro 368,33 (come esposto nella nuova tabella di pagina 4 dell'integrazione del 7.6.12). Pertanto attualmente, sino a quando i ricorrenti rimarranno nell'abitazione di proprietà, la spesa per il mantenimento mensile (considerando tutte le altre voci esposte) è quantificabile in **euro 1.500,00 mensili**. Nell'ambito della presente procedura i ricorrenti dovranno mettere a disposizione dei creditori l'immobile di proprietà in ██████████, che dovrà perciò a breve essere lasciato dal nucleo familiare, per essere subastato libero. I ricorrenti, quindi, dovranno sostenere il costo della locazione di un appartamento per importo indicato, a seguito di richiesta del GD, in euro 400,00 mensili. Peraltro, come evidenziato nella nota del 7.6.22, la casa in affitto sarà di dimensioni più piccole e comporterà minori spese di gestione rispetto a quelle attuali, per un risparmio stimabile in euro 100,00 mensili. Pertanto, a seguito della liberazione dell'immobile, può stimarsi in **euro 1.800,00 mensili** la spesa per il mantenimento del nucleo familiare.

Può poi stimarsi congruo un periodo di 6 mesi per il reperimento di un nuovo alloggio in locazione, sicché i ricorrenti possono essere autorizzati a permanere nell'immobile di proprietà di ██████████ sino al 31.12.2022. Durante tutto questo periodo di tempo i ricorrenti non dovranno corrispondere alcunché per locazione, sicché l'importo necessario per il sostentamento del nucleo familiare, sino al 31.12.22, va stimato pari all'importo di euro 1.500,00 mensili come sopra determinato, con conseguente destinazione ai creditori dell'intero *surplus* percepito a titolo di reddito. A partire dal mese di gennaio 2023 (o, comunque, dalla liberazione dell'immobile), invece, i ricorrenti dovranno sostenere il costo per il canone di locazione (con surplus di spesa di euro 300,00, tenendo conto del risparmio per costi di gestione dell'immobile), sicché a partire da tale momento (e sempre che i ricorrenti abbiano ottemperato all'obbligo di liberazione dell'immobile) le somme da destinare al mantenimento del nucleo familiare dovranno essere quantificate nel maggior importo di euro 1.800,00 mensili, con destinazione del *surplus* ai creditori.

Il tutto con la precisazione che non essendo i ricorrenti lavoratori dipendenti (e non percependo quindi una entrata fissa mensile), i conteggi degli importi da dare al liquidatore per la distribuzione a favore dei creditori dovranno essere effettuati alla fine di ogni anno (a tal fine i ricorrenti dovranno documentare il reddito complessivo annuale, il liquidatore dovrà verificarlo e, sottratta la somma per il mantenimento mensile calcolata per 12 mesi, la differenza a credito della procedura dovrà essere versata al liquidatore entro il mese successivo).

Dovendo, come detto, essere mantenute distinte le masse attive e passive dei due ricorrenti, il suddetto onere per il mantenimento familiare va suddiviso ed imputato idealmente ad entrambi i coniugi proporzionalmente al loro reddito, quindi per $\frac{3}{4}$ a carico di Molnar Jozef e per $\frac{1}{4}$ a carico di Molnar Ana, in tal modo determinando per differenza anche la quota del reddito mensile di ognuno che dovrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori personali o comuni ad entrambi.

Pertanto, in concreto:

- 1) **sino al 31.12.22** (e comunque alla effettiva liberazione dell'immobile) Molnar Ana potrà trattenere per sé il reddito mensile sino ad **euro 400,00**, mentre Molnar Jozef potrà trattenerlo sino all'importo di **euro 1.100,00** mensili, dovendo destinare ai creditori ogni somma eccedente tali soglie;
 - 2) **dal Gennaio 2023** (e sempre che sia avvenuta la liberazione dell'immobile) Molnar Ana potrà trattenere per sé il reddito mensile sino all'importo massimo di **euro 450,00**, mentre Molnar Josef potrà trattenerlo sino all'importo massimo di **euro 1.350,00**, dovendo destinare ai creditori ogni somma eccedente tali soglie.
- m) ritenuto, poi, che il ricorrente Molnar Jozef, come da sua richiesta, possa essere autorizzato a conservare l'utilizzo della vettura Opel Zafira targata [REDACTED] di sua proprietà, con conseguente esclusione del bene dalla liquidazione. Invero trattasi di automezzo vetusto (immatricolato nel 2005 e del modesto valore di euro 1.700,00) e che è tuttavia necessario al ricorrente per recarsi al lavoro e per le esigenze familiari, senza dover sostenere costi di trasporto con mezzo pubblico (che dovrebbero essere considerati nella quota di reddito necessaria al mantenimento, con conseguente riduzione di quella da destinare ai creditori. L'esclusione dalla liquidazione, quindi, appare conveniente per i creditori);
- n) ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni dei ricorrenti e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi avv. Gianluca d'Amato, in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall e che svolgerà l'incarico senza maggiorazione di compenso (posto che quello pattuito con i ricorrenti, pari al considerevole importo di euro 21.733,41, è senz'altro tale da compensare anche l'attività che il gestore dovrà svolgere in qualità di liquidatore);
- o) ritenuto opportuno fissare al liquidatore i termini indicati nella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;
- p) ritenuto che, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidatore e l'andamento delle procedure, sia opportuno porre a carico del liquidatore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione dei patrimoni di:

a – Molnar Jozef (cod.fisc.MLNJZF65B08Z118O), nato a Bac (Serbia) il 8.2.1965 e residente in [REDACTED]

b – Molnar Ana (cod.fisc. MLNNA67B68Z158D), nata a Bac (Serbia) il 28.2.1967 e residente in [REDACTED]

2) nomina liquidatore l'avv. Gianluca d'Amato;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di Molnar Jozef e Molnar Ana oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4) autorizza i ricorrenti a permanere nel godimento dell'abitazione sita in [REDACTED] [REDACTED] sino al 31.12.22, termine decorso il quale gli stessi dovranno immediatamente consegnare l'immobile al liquidatore, libero da persone, cose e animali, per la successiva alienazione;

5) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione:

- **sino al 31.12.22:** a) il reddito di Molnar Ana sino alla concorrenza dell'importo di euro 400,00 mensili; b) il reddito di Molnar Jozef sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.100,00 mensili;

- **a partire dal gennaio 2023 (e a condizione che l'immobile di residenza sia stato liberato):** a) il reddito di Molnar Ana sino alla concorrenza dell'importo di euro 450,00 mensili; b) il reddito di Molnar Jozef sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.350,00 mensili;

I conteggi degli importi eccedenti i limiti reddituali di cui sopra da dare al liquidatore per la distribuzione a favore dei creditori dovranno essere effettuati alla fine di ogni anno e a tal fine i ricorrenti dovranno documentare il reddito complessivo annuale, il liquidatore dovrà verificarlo e, sottratta la somma per il mantenimento mensile calcolata per 12 mesi (6 mesi per l'anno 2022), la differenza a credito della procedura dovrà essere versata al liquidatore entro il mese successivo.

E' fatto obbligo a entrambi i ricorrenti di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

6) ordina al liquidatore di aprire due conti correnti, uno per ciascuna procedura;

7) autorizza Molnar Jozef a continuare ad utilizzare la vettura Opel Zafira targata [REDACTED] che non dovrà perciò essere acquisita all'attivo e liquidata;

8) dispone che il liquidatore:

- provveda **entro 45 giorni** dalla comunicazione del presente decreto alla formazione degli inventari dei beni da liquidare nelle singole procedure;

- provveda **entro 60 giorni** dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine compreso tra 120 e 150 giorni dalla comunicazione per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione, ed avvertendoli espressamente che in caso di debito comune ad entrambi i ricorrenti dovranno presentare la domanda in relazione a ciascuna singola procedura;

- provveda, **entro 30 giorni** dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione dei programmi di liquidazione delle singole procedure, dandone comunicazione ai debitori e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare le procedure di formazione degli stati passivi delle due procedure, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a presentare il conto della gestione e a richiedere al Giudice la chiusura delle procedure ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombenenti di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2022) il liquidatore depositi in cancelleria – in relazione ad ogni singola procedura - un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il singolo ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, **della domanda di liquidazione e del presente decreto** sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (in ogni parte della domanda e del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dai due ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza dei ricorrenti; c) targa del veicolo Opel Zafira. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

11) dispone che, sempre a cura del liquidatore, entro 30 giorni il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione all'immobile di Isola della Scala (Vr) oggetto di liquidazione. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

12) dispone che, sempre a cura del liquidatore, entro 30 giorni il presente decreto sia annotato nel registro delle imprese relativamente ad entrambi i ricorrenti, svolgendo essi attività di impresa. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al gestore della crisi avv. Gianluca d'Amato

Verona, 17.6.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca